



DELIBERA IN MATERIA TARIFFARIA N.18/2025 del 12 dicembre 2025

Oggetto:

"Tariffa opzionale Media Tensione (usi diversi) a PUN ORARIO"

A) FUNZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER I SERVIZI PUBBLICI E L'ENERGIA IN MATERIA TARIFFARIA

L'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici è stata istituita con Legge n. 120 del 20 novembre 2001, e successivamente ridenominata Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia con Legge n. 72 del 7 maggio 2008.

Tra le funzioni assegnate dalla legge istitutiva all'Autorità vi è il compito di stabilire "le variazioni annue delle tariffe dei singoli servizi" sulla base di una "proposta documentata di aggiornamento che il soggetto esercente il servizio ha l'obbligo di trasmettere all'Autorità".

Il Decreto Delegato n. 99 del 3 luglio 2008 ha successivamente modificato la cadenza con la quale le richieste di revisione tariffaria possono essere sottoposte all'esame dell'Autorità, liberalizzando inoltre la data di inizio di applicazione delle nuove tariffe.

B) FASI DELLA PROCEDURA

In data 28 novembre 2025 è pervenuta, dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (nel seguito denominata A.A.S.S. o Azienda), la proposta di tariffa opzionale a PUN orario rivolta ad utenze "usi diversi" alimentate in media tensione (nel seguito abbreviata come MT), eccettuate quelle assoggettate al regime di scambio sul posto (prot. UPAV n. 2025/111304 del 28/11/2025 – in **allegato 1** alla presente delibera). Tale documentazione è stata attentamente valutata da codesta Autorità.

C) PROPOSTA DI A.A.S.S. E CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLA PROCEDURA

La proposta di A.A.S.S. è volta ad ampliare l'offerta di fornitura per una particolare categoria d'uso, ossia quella degli "usi diversi" in MT, che non siano collegati alla rete elettrica in regime di scambio sul posto. La tariffa opzionale che A.A.S.S. chiede di introdurre per tali utenti è indicizzata al PUN orario e definita come segue:

$$P = PUN \ h + P_0 \ [€/kWh]$$

dove:

- **PUN h** è l'indice di riferimento per la componente energia e sarà pari, per ciascuna ora di fornitura, alla media aritmetica su base oraria del PUN Index GME, così come determinato dal Gestore dei Mercati Energetici Italiano (GME) e pubblicato sul sito <https://www.mercatoelettrico.org> nella sezione "esiti";
- **P₀** è lo spread applicato a tutti gli utenti in MT che aderiscono alla tariffa a PUN orario.

Inoltre, A.A.S.S. per meglio illustrare la propria proposta, specifica che:

- L'applicazione della tariffa opzionale indicizzata a PUN orario (di seguito denominata "MT PUN Orario"), a seguito dell'accettazione della richiesta opzionale del cliente da parte di A.A.S.S., non sarebbe modificabile per 12 mesi e sarebbe soggetta a tacito rinnovo dopo i primi 12 mesi.
- in termini numerici, le utenze che attualmente potrebbero accedere alla tariffa opzionale MT PUN Orario sarebbero le seguenti:

Utenti	Numero
Totali non domestico alimentati in M.T.	106
Energia, Tipo utilizzo alto	40
Energia, Tipo utilizzo basso	1
Energia, Tipo utilizzo normale	65

- data la natura della tariffa opzionale, la componente dello spread afferente al costo profilo viene ad annullarsi.



Riguardo alla definizione di P₀, A.A.S.S. propone di adottare il medesimo spread adottato per la tariffa indicizzata al PUN medio mensile con la Delibera in Materia Tariffaria N. 11/2025 del 26 settembre 2025 dell'Autorità, nettata della componente relativa al costo profilo:

composizione P0	Valore attuale €/kWh
costi operativi	0,009059
ammortamenti	0,010435
spese generali	0,005367
utile del servizio	0,033610
costi fissi trasporto	0,005000
sbilanciamento	0,002000
perdite di rete	0,007500
restituzione corrispettivo potenza applicato in bolletta	-0,030000
riserva capacità di importazione	-0,021650
Spread	0,021321

L'Autorità, nel valutare la proposta di A.A.S.S., rileva che:

- la variazione allo spread che era stata approvata con delibera n.11/2025 del 26/09/2025, in relazione alle tariffe indicizzate al PUN medio mensile, doveva essere funzionale a recuperare la marginalità, prevista per l'anno 2025, sui volumi da distribuire tra ottobre e dicembre 2025, mentre la proposta di tariffa opzionale, oggetto della presente delibera, avrà corso dal 1° gennaio 2026. L'Autorità non ritiene dunque corretto estendere tale aumento alla tariffa MT PUN orario che avrà decorrenza successiva al 31 dicembre 2025, considerato che per essa sono già state adeguate le componenti di rischio che avevano provocato il decremento della marginalità nel 2025.
- l'applicazione della tariffa opzionale indicizzata a PUN orario con la formula "a tacito rinnovo" dovrà prevedere anche le modalità di comunicazione del recesso da parte dell'utente che abbia aderito alla tariffa a MT PUN Orario, trascorsi i primi 12 mesi dall'attivazione della tariffa.

Pertanto:

- la componente unitaria relativa all'utile del servizio viene stabilita dall'Autorità pari a 0,030435 €/kWh (corrispondente ad una stima dell'utile del servizio di circa 7.000.000,00 €).
- la tariffa MT PUN Orario, a seguito dell'accettazione della richiesta opzionale dell'utente da parte di A.A.S.S., non sarà modificabile per 12 mesi e sarà soggetta a tacito rinnovo dopo i primi 12 mesi, ciò salvo disdetta da parte dell'utente da comunicarsi con un congruo preavviso che A.A.S.S. potrà definire nelle condizioni generali di fornitura.

D) Esito della procedura

Questa Autorità, sulla base della documentazione pervenuta e delle considerazioni di cui al punto C), all'unanimità:

1) DELIBERA di approvare l'introduzione di una tariffa opzionale MT PUN orario rivolta ad utenze "usi diversi" alimentate in media tensione, ad eccezione di quelle assoggettate al



regime di scambio sul posto (Art.22 Legge 3 aprile 2014 n.48), regime speciale (Art.9 Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.120), integrazione del regime dello scambio sul posto con il regime speciale di scambio sul posto (Art.3 Decreto Delegato 13 dicembre 2023 n.178).

Tale tariffa sarà definita come segue:

$$P = PUN \cdot h + P_0 [\text{€}/\text{kWh}]$$

dove:

- **PUN** è l'indice di riferimento per la componente energia e sarà pari, per ciascuna ora di fornitura, alla media aritmetica su base oraria del PUN Index GME, così come determinato dal Gestore dei Mercati Energetici Italiano (GME) e pubblicato sul sito <https://www.mercatoelettrico.org> nella sezione "esiti";
- **P₀** è lo spread applicato a tutti gli utenti in MT che aderiscono alla tariffa a PUN orario;

la definizione in termini quantitativi di P₀ viene corretta come di seguito specificato, per i motivi già addotti:

composizione P ₀	Valore attuale €/kWh
costi operativi	0,009059
ammortamenti	0,010435
spese generali	0,005367
utile del servizio	0,030435
costi fissi trasporto	0,005000
sbilanciamento	0,002000
perdite di rete	0,007500
restituzione corrispettivo potenza applicato in bolletta	-0,030000
riserva capacità di importazione	-0,021650
Spread	0,018146

- 2) **RACCOMANDA** ad AASS di definire le tempistiche all'interno delle quali i titolari di utenze per "usi diversi" in Media Tensione, ad eccezione di quelle assoggettate al regime di scambio sul posto (Art.22 Legge 3 aprile 2014 n.48), regime speciale (Art.9 Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.120), integrazione del regime dello scambio sul posto con il regime speciale di scambio sul posto (Art.3 Decreto Delegato 13 dicembre 2023 n.178), possano fare richiesta di adesione alla predetta tariffa, specificandone la decorrenza (es. per sottoscrizioni effettuate dal 16 al 31 dicembre 2025, la tariffa avrà decorrenza dal 1° gennaio 2026);
- 3) **RACCOMANDA** ad AASS di precisare, all'interno delle condizioni contrattuali, che la tariffa avrà validità pari a dodici mesi dall'attivazione, trascorsi i quali si rinnoverà tacitamente, salvo disdetta da comunicarsi da parte dell'utente, con un preavviso temporale, da definirsi a cura di A.A.S.S. (es. tre mesi prima della scadenza);
- 4) **SUGGERISCE** ad AASS, data la potenziale durata a tempo indeterminato della tariffa proposta, di prevedere nelle condizioni contrattuali la possibilità per AASS di modificare, previo parere positivo dell'Autorità, unilateralmente la tariffa con congruo preavviso (es. sei mesi) qualora sopraggiungano variazioni dei costi sottostanti che rendano necessario



intervenire sullo spread. In tal caso, occorrerà prevedere per l'utente la possibilità di recedere durante il preavviso, qualora non intenda aderire alla tariffa così modificata;

- 5) RACCOMANDA ad AASS di valutare l'introduzione di analoga tariffa anche per i titolari di utenze per "usì diversi" in Media Tensione assoggettati al regime di scambio sul posto (Art.22 Legge 3 aprile 2014 n.48), regime speciale (Art.9 Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.120), integrazione del regime dello scambio sul posto con il regime speciale di scambio sul posto (Art.3 Decreto Delegato 13 dicembre 2023 n.178), tenendo in considerazione le peculiarità di tali regimi;
- 6) RACCOMANDA ad AASS di dare ampia comunicazione dell'introduzione di tale tariffa, delle modalità di adesione e delle limitazioni, mediante i canali consueti, ivi comprese le Associazioni di Categoria.

Il Presidente

Ing. Valeria Giacomoni

I Componenti

Ing. Marco Silvagni

Ing. Federico Bascucci